

## ACCORDO DI SCAMBIO E COLLABORAZIONE

*tra*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

*e*

UNIVERSITÀ "FUDAN", SHANGHAI (CINA)

### Premessa

Nella prospettiva di sviluppare l'amicizia e le relazioni di scambi e collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica e didattica tra le due Università, ambedue le parti hanno raggiunto, previa consultazioni, il seguente accordo:

### Art. 1

Le due Università si dichiarano disponibili a collaborare congiuntamente per lo sviluppo e l'esecuzione di progetti di collaborazione di ricerca e didattica universitarie negli ambiti delle scienze sociali ed umane sulla base di una piena eguaglianza e di un reciproco beneficio e a definire, di comune intento, i pari settori in ogni ambito destinati a tale collaborazione.

### Art. 2

Per la realizzazione dei summenzionati obiettivi, le due Università concordano che la collaborazione potrà essere condotta nel modo seguente:

- a) scambio di massimo 2 specialisti per parte per un periodo totale di tre settimane;
- b) scambio di informazioni, documentazione e pubblicazioni;
- c) organizzazione di conferenze, seminari e corsi su problemi di interesse comune alle due Università;
- d) collaborazione a progetti di ricerca e didattica e di scambi culturali.

### Art. 3

Nel rispetto della reciprocità lo scambio di personale docente e ricercatore avverrà nel seguente modo:

- a) le spese di viaggio e quelle per l'assicurazione medica e di viaggio del personale docente e ricercatore dell'Università "L'Orientale" sono a carico dell'Università "L'Orientale", e le

spese di viaggio e quelle per l'assicurazione medica e di viaggio del personale docente e ricercatore dell'Università "Fudan" sono a carico dei Dipartimenti o dei Centri di ricerca dell'Università "Fudan" o verranno sostenute dallo stesso docente e ricercatore;

- b) le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'Università ospitante;
- c) per il personale impegnato in attività didattiche, conferenze e seminari è previsto uno specifico compenso.

#### Art. 4

L'Università ricevente, mediante accensione di apposite polizza assicurativa, assicurerà l'assistenza sanitaria in caso di infortunio o malattia, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi.

#### Art. 5

Il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" ed il Rettore dell'Università "Fudan" di Shanghai (Cina) sono responsabili dell'attuazione del presente accordo, soggetto all'approvazione delle autorità interessate come richiesto dalle leggi vigenti di ciascun paese.

#### Art. 6

L'Accordo decorrerà dalla data della stipula e avrà validità per un triennio. A meno che una delle due parti non notifichi all'altra la volontà di recesso sei mesi prima della scadenza, l'accordo potrà essere automaticamente rinnovato per due volte.

#### Art. 7

Le risoluzioni di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

Università degli Studi di Napoli

"L'Orientale"



17 DIC. 2015



Università "Fudan" di Shanghai



21/3/2016